Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 301 del 31 dicembre 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1947, n. 1462.

Istituzione di Sezioni suppletive di Corte di Assise.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;

Visti gli articoli 60, 61, 62 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I Primi presidenti delle Corti di Appello della Repubblica possono, quando se ne manifesti il bisogno, istituire con decreto motivato, da emanarsi, sentito il Procuratore generale, Sezioni suppletive di Corte di Assise sia nel Capoluogo sia in altre località della Provincia.

Le dette Sezioni possono giudicare anche in località diverse da quella in cui sono istituite ed essere presiedute da un magistrato di grado non inferiore al quinto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 149. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1463.

Norme sulla competenza e funzionamento delle Sezioni speciali di Corte di Assise.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 140;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I procedimenti di competenza delle Sezioni speciali di Corte di Assise, per i quali, al 31 dicembre 1947, sia iniziato il dibattimento, continuano a svolgersi, fino alla loro definizione, innanzi alle stesse Sezioni speciali.

Le anzidette Sezioni speciali mantengono la loro competenza anche dopo il 31 dicembre 1947 riguardo ai procedimenti per i quali, anteriormente a tale data, fosse stata fissata l'udienza di trattazione senza che si sia potuto iniziare il dibattimento per effetto di rinvio.

Art. 2.

Il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia è autorizzato a sopprimere, con suo decreto, su proposta dei capi delle Corti di Appello, le singole Sezioni speciali di Corte di Assise, quando esse abbiano esaurito la trattazione dei procedimenti di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SARAGAT — PACCIARDI — TOGNI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — D'ARAGONA — TREMELLONI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 148. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1464.

Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, recante proroga dei termini di prescrizione e di decadenza previsti dalle leggi tributarie

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra e il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 264, recante proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 1946, n. 476, concernente ulteriore proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La proroga dei termini di decadenza disposta con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476, ha effetto anche rispetto ai termini scaduti dopo il 30 dicembre 1946.

Art. 2.

I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, compresi quelli con scadenza posteriore al 30 dicembre 1946, già prorogati al 31 dicembre 1947 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476, sono ulteriormente prorogati, alle stesse condizioni ivi stabilite, fino al 31 dicembre 1949.

Alla stessa data e con le stesse condizioni sono altresì prorogati i termini di prescrizione e di decadenza che vengono a scadere dopo il 30 dicembre 1947.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 141. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1947.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1948.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1948, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi d'imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I.

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresa la vendita al dettaglio effettuata dai diretti produttori in negozi fissi ovvero ambulantemente;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte degli spacci di cui al successivo art. 23;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

f) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata e le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sull'entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura dell'8 per cento e del 5 per cento, rispettivamente per i fiori freschi e per i prodotti ortofrutticoli e della

pesca, in abbonamento, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1947 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite nel successivo titolo II;

2) per quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*): nella misura del 6 per cento e del 3,50 per cento, rispettivamente per i fiori freschi e per i prodotti ortofrutticoli e della pesca, e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alla lettera *f*): nella misura del 4 per cento all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati all'esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti ortofloro-frutticoli e della pesca è dovuta nella misura del 4 per cento sul prezzo di vendita degli stessi prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, compresa l'importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli e di pesce fresco, anche congelato destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale dev'essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 4 per cento per i fiori freschi e del 2,50 per cento per gli altri cennati prodotti.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta la imposta, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni.

TITOLO II.

Pagamento dell'imposta in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari.

Art. 5.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1947 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:

1) esercenti pubblici esercizi;
2) artigiani ambulanti;
3) esercenti prestazioni al dettaglio;
4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;
5) professionisti;
6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;
7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;
8) commercianti esercenti la vendita al minuto;
9) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, sono i seguenti:

caffè e bar anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

locali aperti al pubblico, nei quali si provvede alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime d'imposizione per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 19 *con unica dichiarazione*.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione della imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio, tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta, compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta è liquidato, a norma delle

disposizioni contenute nel presente titolo, sulla base dell'entrata lorda conseguita dall'esercente, diminuita degl'introiti relativi ai detti spettacoli, concerti e trattenimenti, per i quali il tributo è stato corrisposto unitamente ai diritti erariali ai sensi degli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Artigiani ambulanti.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 19 *con unica dichiarazione*.

Prestazioni al dettaglio.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, qualunque peraltro sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; tipografie a carattere artigiano, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al minuto, la imposta si corrisponde in base al regime stabilito dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite dall'azienda, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 19 *con unica dichiarazione*.

Professionisti.

Art. 9.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualsiasi professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *C*-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa.

Art. 10.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 5, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 5 *per tutte le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.*

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi, in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 11.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 5 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 12.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo art. 19, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rap-

porti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti di aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Art. 13.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo articolo 19, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggeri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 19 i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sulla entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, anche per gl'introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 14.

Gli Uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti, per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività, a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Vendite al minuto.

Art. 15.

Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 le vendite al pubblico effettuate da commercianti dettaglianti, tanto con negozio fisso che ambulanti, di prodotti commerciati a numero, peso o misura.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al minuto di vino da asporto effettuate dai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Art. 16.

I commercianti dettaglianti che, oltre alla vendita al minuto di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall'art. 5 (gestione di bar, caffè e simili, prestazioni al dettaglio, ecc.), sono tenuti a denunziare con *unica dichiarazione* al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 19 le entrate conseguite dalla loro globale attività aziendale.

Nel caso di commercianti che provvedono contemporaneamente alla vendita al minuto ed alla vendita all'ingrosso, l'imposta, qualunque sia la prevalenza dell'una nei confronti dell'altra, si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 limitatamente alle vendite al minuto, fermo l'obbligo di assolvere il tributo per le vendite all'ingrosso nei modi e termini normali in base al prescritto documento.

Art. 17.

I commercianti dettaglianti che vendono anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 19 soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo.

Nel caso di vendita al minuto di prodotti soggetti alla imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Art. 18.

I commercianti dettaglianti che provvedono contemporaneamente anche alla vendita al pubblico di prodotti che, per non essere comunemente commerciati a numero, peso o misura, non possono formare oggetto di vendita al minuto, qualunque sia l'entità delle vendite al minuto nei confronti delle altre, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 per *tutte* le entrate conseguite in dipendenza della loro attività aziendale.

Dichiarazioni
Liquidazione dell'imposta - Pagamento.

Art. 19.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per il 1948, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1948, una dichiarazione contenente la indicazione della sede dell'esercizio, della natura della attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1947.

E' in facoltà dell'esercente, già abbonato all'imposta sull'entrata per l'anno 1947, di non presentare la dichiarazione di cui al precedente comma; in tal caso peraltro s'intende *dichiarativa*, con tutte le conseguenze previste dalle disposizioni in vigore, l'entrata determinata in sede di concordato o di decisione della Commissione provinciale istituita con l'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, ovvero, nel caso non si siano verificate le dette circostanze alla data del 29 febbraio 1948, l'entrata dichiarata dal contribuente per l'anno 1947.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno 1947 o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività

svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto pel detto anno 1947, mentre le stesse entrate dovranno essere rapportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno 1948.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno 1948, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno 1949 i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettivamente conseguite nell'anno 1948, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura di foraggi e la motoaratura per conto di terzi; stabilimenti balneari; frantoi per la spremitura delle ulive per conto di terzi, ecc.) debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'ultimata stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo di imposta.

Art. 20.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del primo comma del precedente articolo 19, e, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, sulla base dell'entrata concordata o determinata dalla Commissione provinciale per l'anno 1947, ovvero dichiarata dal contribuente per lo stesso anno 1947, determinano ai sensi del primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, il canone per l'anno 1948, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 21.

Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 19, per i contribuenti, tenuti a corrispondere la imposta in abbonamento a norma del presente decreto, che non abbiano presentato la dichiarazione prescritta dal primo comma dello stesso art. 19, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano all'interessato, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 21.

Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati a norma del precedente articolo è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1948.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 500, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1948.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito a concordato a norma del penultimo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è abbinato alle rate del canone principale ancora a scadere nel restante periodo dell'anno.

L'imposta e la sopratassa eventualmente dovute in dipendenza della decisione emanata dalla Commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo, alla quale il contribuente abbia ricorso contro l'accertamento dell'entrata conseguita notificatogli dal competente Ufficio del registro, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'articolo 17 dello stesso decreto legislativo.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1947 nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 19, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1948; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato è abbinata alle rate del canone relativo all'anno 1948 ancora a scadere nel restante periodo dell'anno.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio 1949 ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1948 nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 19, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1949; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a concordato, si corrisponde entro l'anno 1949 alle scadenze dei restanti trimestri solari.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la denuncia, e di quello successivo. Ugualmente in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde l'imposta suppletiva liquidata sulle entrate denunziate dal contribuente a fine stagione; la differenza d'imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a concordato dev'essere versata entro un mese dall'avvenuto concordato.

TITOLO III.

Mense e spacci militari, aziendali e di fabbrica.

Art. 22.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa o cucina*, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti	L.	1.000
da 5.001 a 50.000	»	3.000
da 50.001 a 500.000	»	6.000
superiore a 500.000	»	10.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dalla azienda o dalla fabbrica, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata, *per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore,* è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L.	1.000
da 51 a 100	»	2.000
da 101 a 500	»	4.000
da 501 a 1000	»	8.000
da 1001 a 5000	»	12.000
da 5001 a 10.000	»	16.000
oltre i 10.000	»	20.000

Art. 23.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati l'imposta sull'entrata *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L.	2.000
da 5001 a 50.000	»	5.000
da 50.001 a 500.000	»	10.000
superiore a 500.000	»	20.000

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi-popolari, l'imposta *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L.	4.000
da 51 a 100	»	8.000
da 101 a 500	»	14.000
da 501 a 1000	»	24.000
da 1001 a 5000	»	32.000
da 5001 a 10.000	»	40.000
oltre 10.000	»	50.000

Art. 24.

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli articoli 22 e 23 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1948 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 1000 il versamento dev'essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1948, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1948.

Art. 25.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 22 e 23 sia data in appalto, ovvero quando le dette mense, cucine e spacci, pur essendo gestiti direttamente dalle ditte, uffici ed enti a cui appartengono, effettuino somministrazioni, vendite e distribuzioni *anche* a persone non dipendenti dagli accennati organismi, l'imposta, per tutte le entrate conseguite dalla mensa, cucina o spaccio, si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dal precedente titolo II.

TITOLO IV.

Associazioni mutue assicurazione bestiame.

Art. 26.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1948 l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 20 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1949.

TITOLO V.

Birra.

Art. 27.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata, limitatamente al passaggio posto in essere dal fabbricante, è dovuta, a cura del medesimo, nella misura del 4 per cento, in abbonamento, mediante il pagamento di canoni al competente Ufficio del registro. Il tributo si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento di esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762, in rapporto ai quantitativi prodotti nell'anno ed in base alla media dei prezzi di vendita dallo stesso fabbricante praticati.

Art. 28.

Per gli atti economici successivi a quello posto in essere dal fabbricante, come pure per quelli relativi al commercio della birra estera, l'imposta si corrisponde nei modi e termini normali, salvo quanto è disposto dall'art. 5 per le somministrazioni che se ne effettuano nei pubblici esercizi.

TITOLO VI.

Caffè e surrogati del caffè.

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio del caffè, tanto crudo che tostato, e per il commercio dei surrogati del caffè di estera provenienza, è dovuta una volta tanto nella misura del 15 per cento, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma del-

l'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762. Quando il valore dei detti prodotti sia dichiarato alla dogana in valuta estera, ovvero sia indicato in valuta estera nella fattura il prezzo relativo, il ragguaglio della detta valuta in lire italiane è fatto in base al cambio adottato dalle dogane, a norme delle disposizioni in vigore, ai fini della liquidazione e riscossione dei diritti doganali.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 12 per cento, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi stabiliti dagli articoli 15 e 17 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 30.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi del caffè, sia crudo che tostato, e dei surrogati del caffè di estera provenienza, successivi alla loro importazione, esclusa la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno vita ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per gli atti economici relativi al commercio del caffè, sia crudo che tostato, conservato o comunque contenuto in recipienti apprestati per la diretta vendita al pubblico.

Art. 31.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi di caffè successivi all'importazione e per i passaggi di surrogati del caffè successivi alla importazione o alla vendita da parte del produttore, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto e di imballaggio e di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

TITOLO VII.

Periodo di validità del provvedimento.

Art. 32.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1948.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 dicembre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1947
Registro Finanze n. 15, *foglio n.* 364. — MOFFA

(5419)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C - grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni esecutive ed interpretative;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Veduto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;
Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1946, n. 90864/12106.2.1212.1/3.1 (successivamente integrata con altra disposizione della stessa Presidenza) con la quale si autorizza a bandire un concorso per numero sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo personale d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere la licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile, o, in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, di certificato da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 45.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e i dipendenti non di ruolo nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. 5ª) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia di arte drammatica ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

b) diploma originale, o copia notarile autentica del titolo di studio o, in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica come indicato nel precedente art. 2;

c) certificato su carta legale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta legale da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta legale da un medico provinciale o militare, oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta o comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato su carta legale dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta legale dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta legale rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta legale del sindaco del Comune di residenza.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione prima della formazione della graduatoria, del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta legale dal prefetto della provincia del Comune di residenza;

i) stato di famiglia, su carta legale da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto, quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale. Quella del capo dell'istituto, per il certificato scolastico, dal provveditore agli studi.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) i concorrenti che si trovano sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *l*) i concorrenti che appartengano ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere compresa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno d'ordine, qualunque residenza.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie d'arte drammatica.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria con l'osservanza delle norme in vigore.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute

rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 9.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori del concorso devono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1947
Registro n. 30, *foglio n.* 225.

(5420)

Concorso per titoli a nove posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;

Visti i decreti Ministeriali 11 agosto 1941 e 14 dicembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi rispettivamente per sei posti e tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica, e tenuto conto che con i citati decreti Ministeriali 11 agosto e 14 dicembre 1941 venne accantonato un uguale numero di posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1946, n. 90864/12506.2.12.121/3.1 (successivamente integrata da altra disposizione della stessa Presidenza), con la quale si autorizza a bandire un concorso per nove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a nove posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, riservato:

a) a coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove d'esame dei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 11 agosto 1941 e 14 dicembre 1941 si trovavano sotto le armi, nonchè a coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non poterono presentare domanda di ammissione ai concorsi indetti con i predetti decreti Ministeriali o raggiungere le sedi di esame.

I predetti candidati dovranno dimostrare che, alla data dei bandi dei concorsi originari, possedevano già tutti i requisiti necessari per parteciparvi; requisiti che debbono tuttora possedere ad eccezione dei limiti di età;

b) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Dal presente concorso sono esclusi coloro che parteciparono ai concorsi originari senza conseguirvi l'idoneità.

Art 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere la licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile, o nel caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, di certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto aver compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di anni 45 (eccettuati quelli della categoria *a*).

Possono partecipare al concorso senza limiti di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali o i dipendenti non di ruolo nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. 5ª) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

b) diploma originale, o copia notarile autentica del titolo di studio o in caso di smarrimento, per cause belliche, del titolo originale, di certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica come indicato nel precedente art. 2;

c) certificato su carta legale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta legale da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta legale da un medico provinciale o militare, oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta o comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, della forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato su carta legale dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta legale dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno,

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta legale rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta legale, del sindaco del Comune di residenza.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione, prima della nomina del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta legale, dal prefetto della provincia del Comune di residenza;

i) stato di famiglia, su carta legale da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

l) i concorrenti che sono impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale. Quella del capo dell'istituto, per il certificato scolastico, dal provveditore agli studi.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovano sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica allo impiego cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *l*) i concorrenti che appartengano ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere compresa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina, ad alunno d'ordine, qualunque residenza.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia d'arte drammatica.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria con l'osservanza delle norme in vigore.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori del concorso devono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1947
Registro n. 30, *foglio n.* 224.

(5421)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 50 — (4103710) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.